

CONVENZIONE

TRA

UniCredit Leasing S.p.A. con sede legale in - Via Livio Cambi, 5 Milano - P. IVA04170380374 intermediario Finanziario iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art 106 T.U.B. al n. 110 (c.d. "Albo Unico") Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 03648050015 - P. IVA n. 04170380374 nella persona dell'Amministratore Delegato Corrado Piazzalunga, munito dei necessari poteri.
(di seguito per brevità anche "**UCL**")

e

FederlegnoArredo, Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, con sede Legale in - Foro Buonaparte - C.F. 97228150153 nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni De Ponti munito dei necessari poteri.
(di seguito per brevità anche "**FLA**")

FederlegnoArredo tra suoi scopi ha anche quello assicurare alle imprese associate servizi adeguati alle realtà economiche, produttive, sociali e di mercato, in cui operano.

UniCredit Leasing e FederlegnoArredo sono di seguito anche definite, singolarmente, la **Parte** o, congiuntamente, le **Parti**.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

- a) UCL è la società del Gruppo Bancario UniCredit specializzata nell'offerta di contratti di locazione finanziaria ed operativa alle imprese, ai professionisti e ai privati;
- b) FLA reputa utile far conoscere ai Clienti dei costruttori certificati secondo il Protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia) di seguito (i "Clienti") i servizi offerti da UCL con riferimento, in particolare, ai seguenti prodotti:
- 1. Leasing Immobiliare** comprendente immobili a uso professionale, industriale, commerciale, ricettivo turistico o sanitario, sia costruiti che in costruzione o da ristrutturare di cui all'**Allegato A**.
 - 2. Leasing Immobiliare "Prima casa"**- comprendente immobili finiti prima casa di cui all'**Allegato B**.

I Clienti degli Associati certificati secondo il Protocollo S.A.L.E. sono identificabili attraverso uno specifico attestato rilasciato da FederlegnoArredo, riportante il nome dell'Associato e l'indirizzo dello stabilimento produttivo; i costruttori certificati S.A.L.E. sono altresì indicati alla seguente pagina web:
<http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/assolegno/attivita-e-servizi-per-i-soci/aziende-costruttrici-certificate-s-a-l-e>

- c) UCL, ha riconosciuto il Protocollo S.A.L.E quale elemento qualitativo per la bioedilizia al fine del rilascio di Leasing Immobiliare (Allegato A) e Leasing Immobiliare "Prima Casa" (Allegato B) ai Clienti come sotto definiti.

Definizioni:

Oltre alle definizioni contenute nella presente scrittura, le Parti convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il significato corrispondente:

Allegati si intendono: gli allegati della Convenzione, che sono parte integrante e sostanziale della medesima, e precisamente:

- Allegato A: Leasing Immobiliare
- Allegato B: Leasing Immobiliare "Prima Casa"

Allegato C: protocollo di qualità S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia)

- Associati: si intendono: le aziende associate a FederlegnoArredo per il tramite di Assolegno, Associazione di FederlegnoArredo, che rappresenta le industrie di prima lavorazione, i produttori di legno lamellare e XLAM e le aziende costruttivi tramite tecnologie in legno.
- Clienti si intendono i clienti dei costruttori certificati secondo il protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia) conosciuti da FLA e segnalati a UCL quali parti
- “Convenzione” si intende il presente accordo unitamente ai suoi allegati.
- “Contratto di Leasing Immobiliare” si intende il prodotto di UCL meglio descritto all’Allegato A.
- “Contratto di Leasing Prima Casa” si intende il prodotto di UCL meglio descritto all’Allegato B.
- Contratto di Leasing oppure “Prodotto” si intende un Contratto di Leasing Immobiliare oppure un Contratto di Leasing Prima Casa.
- Protocollo S.A.L.E si intende il Sistema Affidabilità Legno Edilizia.

Sulla base delle premesse e definizioni della presente Convenzione le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse ed Allegati

- 1.1 Le suesposte premesse, i documenti in esse indicati e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito la Convenzione o Accordo).
- 1.2 Tali elementi hanno indotto le Parti a manifestare il loro consenso e costituiscono, dunque, utile riferimento per interpretare la volontà dalle stesse manifestate.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

- 2.1 La Convenzione ha per oggetto la segnalazione da parte di FLA, di Contatti di “Leasing Immobiliare” o di “Leasing Prima Casa” (di cui ai rispettivi allegati A e B) ai Clienti.
- 2.2 Resta inteso che l’attività di FLA sarà limitata ad una generica segnalazione di pregi e che FLA non svolgerà, nei confronti degli Associati, alcuna attività che possa essere considerata di assistenza nella conclusione e/o nell’esecuzione dei Contratti di Leasing. Qualsiasi attività di consulenza o informazione propedeutica alla presentazione, proposta e conclusione dei Contratti di Leasing potrà essere posta in essere esclusivamente dalla rete commerciale di UniCredit o direttamente da UCL.
- 2.3 UCL avrà la facoltà di decidere autonomamente se perfezionare o meno i Contratti di Leasing con i Clienti segnalati da FLA, fermo restando che qualora UCL decida di dar corso ad un Contratto di Leasing ogni attività inerente alla gestione dei contratti così come il “rischio controparte” ivi incluse eventuali sofferenze resteranno ad esclusivo carico di UCL.
- 2.4 Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le attività, i diritti e gli impegni regolati nella Convenzione, rispondendo tali attività, diritti e impegno agli interessi specifici e propri di ciascuna parte per l’attuazione di quanto qui pattuito.

Articolo 3 – Elementi qualificanti della Convenzione

- 3.1 UCL si impegna a riconoscere il Protocollo S.A.L.E. come elemento qualificante per i Clienti che intendano finanziare l’acquisto di beni immobili mediante Contratti di Leasing.

- 3.2 Le Parti si impegnano a dare la massima pubblicità alla presente Convenzione ed a rendere noto che questa è stata perfezionata ad esclusivo favore dei Clienti degli Associati S.A.L.E.

Articolo 4 - Modifica delle condizioni dei Contratti di Leasing

- 4.1 UCL in funzione delle variazioni degli andamenti tecnici e finanziari, degli elementi e dei parametri utilizzati per la determinazione dei propri prodotti si riserva il diritto di modificare in ogni momento e a propria discrezione i Prodotti di cui all'Allegato A e all'Allegato B della presente Convenzione che devono pertanto essere considerati meramente informativi delle tipologia di prodotti in Convenzione e di interesse degli Associati e dei Clienti e che non devono pertanto essere considerati vincolanti per UCL.
- 4.2 FLA si impegna a segnalare agli Associati ed ai Clienti che le modifiche e gli aggiornamenti dei Prodotti saranno visibili sul sito di UCL www.unicreditleasing.com.
- 4.3 FLA si impegna a mantenere invariati gli standard previsti dal Protocollo S.A.L.E. e a comunicare preventivamente ad UCL eventuali variazioni almeno 30 giorni prima della loro applicazione.

Articolo 5 - Identificazione dei Clienti e adesione alla Convenzione

- 5.1 Durante il processo di stipula dei Contratti di Leasing i Clienti saranno tenuti ad esibire idonea documentazione attestante il Protocollo e la certificazione S.A.L.E. – Sistema Affidabilità Legno-Edilizia. I costruttori certificati SALE sono altresì indicati alla seguente pagina web:
<http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/assolegno/attivita-e-servizi-per-i-soci/aziende-costruttrici-certificate-s-a-l-e>

Articolo 7 – Modalità di esecuzione

Nell'esecuzione della Convenzione FLA potrà comunicare ed eventualmente presentare al Referente Unicredit Leasing i Clienti che, a seguito del suo intervento, gliene faccia richiesta e rilasci apposita autorizzazione alla segnalazione dei propri dati anagrafici. In tale evenienza resta peraltro esclusa da parte di FLA ogni altra attività relativa -ai successivi rapporti tra UCL ed il Cliente in merito alla definizione ed alla scelta dei prodotti di UCL. FLA potrà inoltre indirizzare i Clienti interessati ai Contratti di Leasing alle Filiali della banca UniCredit sul territorio italiano.

Articolo 8 – Obblighi di Riservatezza

Per tutte le informazioni acquisite per effetto o in occasione dell'esecuzione della Convenzione, le PARTI si impegnano vicendevolmente, con ciò promettendo anche il fatto dei propri dipendenti, consulenti, revisori e ausiliari a mantenere segreta e non divulgare a terzi qualsiasi Informazione Confidenziale (come di seguito definita), e a trattare ogni Informazione Confidenziale con la stessa segretezza con la quale trattano i propri segreti aziendali. Per Informazione Confidenziale si intende qualsiasi informazione relativa ad aspetti della Convenzione e delle relative attività, sui soggetti coinvolti nella Convenzione, sulla loro organizzazione imprenditoriale, sul rispettivo know-how. A tal fine ognuna delle PARTI conferma di aver preso tutte le misure più opportune sia con i soggetti coinvolti da ognuna delle PARTI in qualità di partner, sia nei confronti dei dipendenti, consulenti, revisori ed ausiliari di ognuna delle PARTI, affinché il presente obbligo di segretezza sia rigorosamente rispettato.

Le PARTI non saranno soggette ad alcun vincolo di segretezza per le informazioni che:

- (i) debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle PARTI dall'Autorità amministrativa o giudiziaria;
- (ii) sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al pubblico con il consenso delle PARTI;
- (iii) divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso da o imputabile alle PARTI per colpa, colpa grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti

coinvolti da ognuna delle PARTI in qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle PARTI stesse.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi resteranno in vigore e produrranno i propri effetti fino al termine del secondo anno successivo allo scioglimento, per qualsiasi causa intervenuto, della Convenzione.

Articolo 9 - Durata

9.1 Il presente Accordo avrà efficacia a decorrere dal momento della firma della sottoscrizione, per 1 anno con rinnovo tacito per un altro anno ai medesimi termini e condizioni e così successivamente. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione in qualunque momento dandone notizia all'altra Parte con lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno sessanta (60) giorni prima della data alla quale la Parte vorrà rendere efficace il recesso.

9.2 La perdita d'efficacia della Convenzione non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle parti del diritto al risarcimento dei danni od indennizzi di qualsiasi genere o natura.

Articolo 10 - Obbligazioni a carico di UCL

Ai fini della presente Convenzione UCL si obbliga ad eseguire le seguenti prestazioni:

- UCL, laddove dovesse definire un prodotto dedicato al Leasing Prima Casa "in costruendo", si impegna a prevedere che lo stesso consenta la possibilità di intervenire per il finanziamento anche di immobili in legno realizzati con le caratteristiche del Protocollo S.A.L.E.
- UCL si obbliga a manlevare e tenere indenne FLA da ogni e qualsiasi pretesa, richiesta e azione che i Clienti, a qualsiasi titolo, dovessero svolgere nei confronti dell' Ente convenzionato stesso in conseguenza della sottoscrizione del contratto di Leasing.

Articolo 11 - Obbligazioni a carico di FLA

Ai fini della presente Convenzione, FLA si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

- informare gli Associati dell'esistenza della presente Convenzione enunciando la possibilità di finanziare gli immobili in legno realizzati con le caratteristiche del Protocollo S.A.L.E. mediante i Contratti di Leasing;
- informare dell'esistenza della Convenzione anche attraverso il proprio sito internet o intranet e/o sulla propria rivista e/o sulle comunicazioni dirette ai propri Associati, ove opportuno;
- eventualmente segnalare e presentare ad UCL i Clienti che, a seguito del suo intervento, gliene faccia richiesta e rilasci espressa autorizzazione alla segnalazione dei propri dati anagrafici.

Resta inteso che FLA non darà luogo, durante l'esecuzione della Convenzione allo svolgimento di attività promozionali (comportanti ad esempio l'illustrazione dei contenuti o la descrizione delle qualità e delle caratteristiche dei Contratti di Leasing) o contrattuali a favore o nell'interesse di UCL relativamente ai prodotti stessi.

Articolo 12 - Uso marchio - Pubblicità e obbligazioni accessorie

12.1 Nessuna delle Parti utilizzerà alcun diritto di proprietà intellettuale dell'altra Parte senza il consenso scritto di quest'ultima.

12.2 I testi e i contenuti di tutte le comunicazioni commerciali e/o promozionali, così come gli eventuali Comunicati Stampa, dovranno essere concordati preventivamente fra le Parti nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dei rispettivi Organi di Vigilanza;

12.3 Nello svolgimento dell'attività prevista nella Convenzione: (i) UCL concede a FLA, per tutta la durata della Convenzione, il diritto di utilizzare il marchio, la denominazione, i segni distintivi di UCL all'interno della documentazione e del materiale e della documentazione realizzati da UCL per la promozione dei Contratti di Leasing (ii) FLA si impegna a non utilizzare il marchio e/o la denominazione di UCL per finalità diverse da quelle previste dal precedente paragrafo, senza il preventivo consenso scritto di UCL.

- 12.4 Le Parti, qualora dovessero organizzare eventi e manifestazioni di interesse dell'altra Parte (tra cui, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: meeting, riunioni, convegni, dibattiti, ecc.), si impegnano ad informarsi reciprocamente, al fine di consentire alla Parte invitata lo svolgimento di attività promozionali e di marketing nel rispetto dei limiti di legge.
- 12.5 UCL e FLA dovranno ottenere il preventivo consenso scritto dell'altra Parte prima di diffondere qualsiasi pubblicità, materiale promozionale, comunicati stampa o altre comunicazioni al pubblico in relazione alla presente Convenzione o nei quali il nome e/o il logo dell'altra Parte è utilizzato o può essere ragionevolmente dedotto.
- 12.6 In ogni caso l'uso della denominazione, dei segni distintivi e del marchio di ciascuna Parte, ove autorizzato, avverrà a titolo non esclusivo e non trasferibile e nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo lo stesso satisfattivo degli interessi specifici e propri di entrambe le Parti in relazione all'esecuzione della Convenzione.
- 12.7 Al venir meno, per qualsivoglia motivo, della Convenzione, ciascuna delle Parti non potrà più utilizzare il marchio dell'altra Parte.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali e Impegno al rispetto del Modello 231 e delle policies adottate da UCL

13.1 Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al "Decreto Legislativo n. 196/2003", codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice privacy" o "Codice"), le parti danno atto che i dati personali da loro acquisiti sono raccolti e trattati, anche attraverso mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla formalizzazione e alla gestione della Convenzione, ovvero per adempiere ad obblighi di legge.

FLA e UCL sono altresì ciascuna "Titolare autonomo del trattamento" in relazione all'utilizzo dei dati dei dipendenti di FLA (di seguito "Dati personali").

In relazione ai dati personali trattati nell'esecuzione delle attività relative alla Convenzione UCL e FLA, ciascuna per il proprio ambito di competenza, garantiscono che:

- a) il trattamento dei Dati personali coinvolti nell'esecuzione della Convenzione, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in essa contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
- b) Il trattamento dei Dati personali avverrà nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza definiti dal Codice privacy.
- c) I dati personali non saranno comunicati né diffusi a terze parti, salvo i casi in cui si renda necessario per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge, della normativa comunitaria o di provvedimenti del "Garante per la protezione dei dati personali".
- d) I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della Convenzione nonché per esigenze difensive delle Parti e in ogni caso saranno conservati nel rispetto delle disposizioni del Codice privacy e delle disposizioni vigenti.

Le violazioni di una Parte alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nel presente articolo, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno o spesa che ne dovesse derivare, potrà comportare la risoluzione di diritto, totale o parziale, della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Articolo 14 Impegno al rispetto del Modello 231 e delle policies adottate da UCL

13.2 FLA dichiara di essere a conoscenza che UCL è dotata di un Modello Organizzativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso visione dello stesso sul sito www.unicreditleasing.it, impegnandosi a rispettare i principi in esso contenuti.

13.3 FLA s'impegna altresì a non porre in essere atti e/o adottare comportamenti, anche tramite terze parti, che possano causare la violazione delle vigenti norme anti corruzione. In particolare, l'adempimento di tale obbligo comporta l'impegno a:

- non effettuare pagamenti illeciti a favore di terze parti (in particolare, pubblici ufficiali, impiegati pubblici che rappresentino la pubblica autorità);
- non ottenere benefici non pecuniari, per i propri dipendenti, incaricati o terze parti che agiscano per conto dell'altra parte, nella forma di regali, fornitura di trasporto o offerte

di ospitalità al di là dei limiti di quanto è normalmente ammesso dai normali standard etici di business.

13.4 Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di FLA, UCL avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per FLA di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne UCL da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

13.5 FLA dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Codice di Condotta e nella Policy Whistleblowing adottate da UCL e disponibili sul sito www.unicreditleasing.it.

Articolo 14 - Risoluzione

Ciascuna Parte potrà risolvere la presente Scrittura Privata ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora l'altra Parte sia sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 72 R.D. 267/1942 ("Legge Fallimentare").

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 2.2, 8 (Risoluzione), 11 (Obbligazioni a carico di FLA), 12 (Uso marchio - Pubblicità e obbligazioni accessorie) e 13 (Trattamento dei dati personali e Impegno al rispetto del Modello 231 e delle policies adottate da UCL), la Parte adempiente potrà intimare a quella inadempiente di porvi rimedio entro un congruo termine che non potrà essere inferiore a 7 giorni e superiore a 30 giorni: qualora l'inadempimento persista, la Parte adempiente potrà ritenere risolto il presente contratto per fatto e colpa dell'altra Parte.

Articolo 15 - Varie

- a) La Convenzione ed i suoi allegati costituiscono l'intero accordo raggiunto tra le Parti con riferimento alla materia ivi disciplinata che supera qualsiasi altra precedente eventuale negoziazione, accordo, impegno o intesa e potrà essere modificato soltanto per iscritto dai rappresentanti delle Parti muniti di idonei poteri.
- b) Nessuna Parte potrà cedere o comunque trasferire a terzi la Convenzione, la sua esecuzione o i diritti da essa derivanti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- c) Qualora una Parte non eserciti uno o più diritti ad essa spettanti in base al presente Contratto, ovvero tolleri eventuali inadempimenti alla Convenzione medesima, tale comportamento non potrà essere in alcun caso considerato quale rinuncia a detti diritti od acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
- d) Se una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Contratto fosse dichiarata invalida o non applicabile, tale disposizione si considererà come non apposta e tutte le altre disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci.
- e) Nessuna delle disposizioni della Convenzione potrà essere interpretata nel senso di rendere una delle due Parti agente o rappresentante dell'altra ovvero nel senso di fondare una partnership o una joint venture tra le due Parti. Ciascuna delle due Parti conserva la propria indipendenza economica e gestionale.
- f) Qualsiasi modifica, proroga o integrazione della Convenzione dovrà risultare da atto scritto e sarà efficace all'atto della sottoscrizione di entrambe le Parti.

Articolo 16- Comunicazioni

Salvo diversa disposizione, le comunicazioni previste nella presente Convenzione dovranno essere fatte per iscritto mediante e.mail, Posta Elettronica Certificata o raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi:

Per UniCredit Leasing S.p.A.

All'Attenzione di: Network Support & Products Development

indirizzo: Via Livio Cambi, 5 - 20151 Milano

Email: filippo.monarca@unicredit.leasing.eu

PEC: corporateaffairs.unicreditleasing@legalmail.it

**Per FederlegnoArredo:
All'Attenzione di: Assolegno**

indirizzo: via Foro Buonaparte 65 – 20121 Milano
Email: assolegno@federlegnoarredo.it

Salvo che sia diversamente previsto nella presente Convenzione, quando le Parti sono tenute a fornire comunicazioni all'altra, tale comunicazione si considererà effettuata alla prima tra le seguenti date:

- a) la data di ricevimento, se consegnata di persona o fatta in forma elettronica;
 - b) la data indicata nella ricevuta di ritorno se inviata tramite lettera raccomandata A./R.
- Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dei dati sopra esposti e la data della loro efficacia.

Articolo 17 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione della presente Convenzione Foro Competente esclusivo è quello di Milano.

Articolo 18 - Norme di rinvio

Alla presente Convenzione si applica la legge italiana. Per quanto non previsto nella presente convenzione o non espressamente pattuito le Parti rinviando, integrativamente, alle pertinenti norme di legge.

Articolo 19 - Documento Contrattuale

La Convenzione è stata redatta in due originali, uno per ciascuna delle Parti, ed è formato da n. 8 pagine e da n. tre Allegati contrassegnati dalle lettere (A, B e C) e viene siglato in ogni pagina, come ciascuno dei tre Allegati, e sottoscritto in calce.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 24.02.2017

UniCredit Leasing S.p.A.
Dott. Filippo Monarca
Network Support & Products Development
Firma



FederlegnoArredo
Dott. Giovanni De Ponti
Direttore Generale
Firma

